

AVVISO PUBBLICO

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PRESENTATI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI REGIONALI (Decreto dirigenziale n. 466 del 29 LUGLIO 2019)

FAQ

1) Chi può presentare domanda di cofinanziamento?

Possono presentare domanda di cofinanziamento, in forma singola o associata (partenariati), le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale e le associazioni di promozione sociale sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia quelle iscritte nel registro nazionale purché aventi, quest'ultime, almeno una sede operativa nel territorio della regione Campania.

Il possesso del requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza della presentazione delle domande, ossia entro il 30 settembre 2019, e dovrà perdurare per tutta la durata del progetto.

2) Una cooperativa sociale, regolarmente iscritta all'albo regionale, può presentare domanda di cofinanziamento?

No. L' avviso pubblico è rivolto esclusivamente ad organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali e, per le sole APS, anche nazionale purché aventi, quest'ultime, almeno una sede operativa nel territorio della regione Campania. Tuttavia, la cooperativa sociale può rientrare fra i soggetti 'collaboratori' (cfr. Art. 5 dell'Avviso), ma non fra i componenti del partenariato di cui all'art. 4 dell'Avviso

3) Qual è il termine di presentazione delle domande?

30 settembre 2019

4) Le domande di cofinanziamento si possono presentare anche in forma cartacea?

No. Le domande di cofinanziamento vanno presentate - in formato pdf non zippato - esclusivamente via pec al seguente indirizzo: "registro.aps.bn@pec.regione.campania.it"

5) Le domande di cofinanziamento si possono presentare attraverso l'invio di pec multiple?

No

6) E' consentito a ente che voglia procedere a 'correggere' oppure 'integrare' la propria

proposta progettuale, inviare più versioni dello stesso progetto?

Sì, con tre precisazioni:

- a) non è possibile in ogni caso trasmettere il progetto mediante invio di pec multiple (vale a dire: l'integrazione del progetto non è ammessa di per sé; l'ente dovrà semplicemente inviare la *nuova* versione del progetto per intero);
- b) laddove il medesimo ente proponente invii più versioni dello stesso progetto, verrà presa in considerazione esclusivamente la versione trasmessa per ultima dovendosi considerare tutte le altre precedenti annullate e sostituite;+ù
- c) l'invio delle versioni corrette/integrate/modificate può avvenire sempre e unicamente entro la data di scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 settembre 2019

7) Quanti progetti si possono presentare?

Ogni soggetto in qualità di singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato potrà presentare una e una sola proposta progettuale. Nel caso di violazione di tale prescrizione **tutte** le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

8) Se il soggetto proponente non è in possesso di pec, può rivolgersi ad altri soggetti per la trasmissione del progetto?

Sì con l'avvertenza che nell'oggetto della pec devono essere riportati i seguenti elementi "**Denominazione soggetto proponente** - AVVISO PUBBLICO 2019 TERZO SETTORE".

9) La domanda di cofinanziamento può essere presentata anche in forma associata?

Sì. E' prevista (art. 4 dell'Avviso) la possibilità di formare un partenariato (anche misto) costituito al massimo da un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale.

Occorre utilizzare il Modello A1 per ogni singolo partner

Da ricordare che se un soggetto partecipa - sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un raggruppamento - a più di un partenariato, si avrà l'esclusione di **tutte** le proposte progettuali.

10) Qual è il numero massimo di partner che possono aderire al progetto?

Due

11) La presenza di un partner dà diritto a un punteggio aggiuntivo?

Sì. Per ogni partner progettuale è prevista l'attribuzione di 2,5 punti

12) In caso di partenariato, l'accordo va registrato?

In fase di presentazione della domanda, l'accordo è sostituito dalla compilazione dei Modelli A (Domanda di partecipazione) e A1 (Adesione al progetto) allegati all'Avviso. Solo se il partenariato dovesse risultare destinatario del cofinanziamento, solo allora l'accordo dovrà essere formalizzato mediante un'associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

13) Che cosa accade se il soggetto capofila ovvero uno o entrambi i partners costituenti il partenariato sia cancellato dal rispettivo registro?

L'Avviso prevede la possibilità di ricostituire il partenariato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del provvedimento che dispone detta cancellazione con altro soggetto (OdV e/o APS) che risulti comunque già iscritto alla data di scadenza per la presentazione delle domande in uno dei rispettivi registri.

14) Chi sono i soggetti cd. "collaboratori"?

I soggetti collaboratori sono soggetti (enti pubblici, compresi gli enti locali, e/o soggetti privati) diversi da OdV e APS che decidono di collaborare con chi intende presentare domanda di cofinanziamento.

Le collaborazioni devono essere a titolo gratuito: ciò significa che i soggetti collaboratori non possono essere destinatari di quote di finanziamento rispetto al costo totale di progetto.

Si ricorda che la collaborazione va documentata mediante l'utilizzo del Modello A2

15) I soggetti 'collaboratori' possono essere partner meramente 'finanziari'?

No. L'Avviso (art. 5) prevede che dall'accordo di collaborazione deve emergere non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate a supporto di quelle previste dal progetto stesso.

16) In relazione al curriculum del/dei soggetto/soggetti proponenti non è previsto nessun modello?

No. Il curriculum può essere presentato nella forma che si reputa più opportuna. Si raccomanda, in ogni caso, di redigerlo in un numero contenuto di pagine e che contenga le informazioni più salienti e più attinenti alle finalità e alle attività previste dalla proposta progettuale.

17) Qual è il cofinanziamento massimo richiedibile?

Occorre rispettare contemporaneamente due limiti (cfr art. Dell'Avviso):

- in valore assoluto, il cofinanziamento massimo richiedibile può essere pari a € 20.000,00 (ventimila/00);

- in valori percentuali, tale cofinanziamento non potrà mai essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto. Ciò significa che il soggetto proponente deve assicurare, ai fini della sola partecipazione, una quota di compartecipazione pari al 20% (sempre riferito al costo complessivo del progetto)

18) Sono previsti limiti minimi e massimi per il costo complessivo del progetto?

No. Non c'è alcun limite, né minimo né massimo relativamente al costo complessivo del progetto. Gli unici limiti (o, meglio, condizioni) da rispettare contemporaneamente sono il limite del massimo del cofinanziamento richiedibile (20mila euri) e il limite percentuale dell'80% nel senso che il cofinanziamento può coprire, al massimo, l'80% del costo complessivo del progetto: il restante 20% (o una quota percentuale superiore) rimane in capo al soggetto proponente.

19) Il valore equivalente di lavoro volontario può essere computato ai fini del raggiungimento

della quota minima di compartecipazione pari al 20% del costo complessivo del progetto?

No. e' espressamente vietato dall'art. 7, co. 3 dell'Avviso pubblico

20) Qual è la durata massima del progetto

12 (dodici) mesi comprensivi della fase di rendicontazione.

Il computo dei mesi decorre a partire dalla data della stipula della convenzione prevista dall'art. 14 dell'Avviso.

21) Le attività progettuali devono essere svolte tutte dal soggetto proponente o possono essere affidate anche a soggetti terzi?

E' possibile affidare a persone giuridiche terze specifiche attività con l'avvertenza che i relativi costi non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale

22) Le spese sostenute per la progettazione sono ammissibili?

Sì, ma nel limite del 5% del costo complessivo del progetto e purché sostenute dopo la data di pubblicazione dell'Avviso

23) Le attività dei volontari può essere retribuita?

No. E' ammesso unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Ai fini delle spese ammissibili al rimborso si applica l'art. 17, commi 3 e 4 del d.lgs 117/17 (Codice del Terzo settore)

24) Le spese per oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili sono ammissibili?

No

25) Le spese relative ad attività promozionali del proponente sono ammissibili

Sì, ma solo se connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento. L'onere di provare tale connessione è in capo al soggetto proponente.

26) Un ente cd "collaboratore" può in tale veste partecipare a più di una propsta progettuale?

Sì.

27) Un ente cd "collaboratore" potrà essere uno dei soggetti a cui il titolare della proposta progettuale affidi (esternalizzi) una parte delle attività nei limiti del 30% del costo complessivo di cui all'art. 8, co. 5 dell'Avviso?

No. Infatti, l' esternalizzazione di una parte delle attività deve intendersi riferibile unicamente a persone giuridiche 'terze', vale a dire a persone giuridiche che sono del tutto estranee (che non hanno partecipato né partecipano) alla formulazione e alla successiva gestione della proposta progettuale. La disposizione ha funzione antielusiva atteso che l'ente cd 'collaboratore' partecipa al progetto in maniera del tutto gratuita e non può essere destinatario, in via diretta o indiretta, di

quote di finanziamento rispetto al costo totale di progetto.

28. Quando un'attività si definisce assegnata a soggetti esterni e quando può essere considerata svolta internamente all'associazione?

Un'attività è svolta internamente quando le risorse che la realizzano sono volontari dell'organizzazione oppure risorse umane retribuite in organico (dipendenti contrattualizzati). Viceversa, in casi di coinvolgimento di singoli professionisti e/o soggetti terzi come aziende, agenzie di servizi etc, l'attività è da intendere quale esternalizzata.

Per ciò che concerne l'affidamento di incarichi a professionisti c'è una sola eccezione; vale a dire: NON costituiscono fattispecie di affidamento a terzi (e, quindi, non rientrano nel computo del 30%) gli incarichi professionali conferiti a studi associati purché costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 (Si tratta, in pratica, degli studi professionali che debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario»)

29. Tutti i costi relativi a "Affidamento attività a soggetti esterni delegati" vanno inseriti nella voce E del Piano economico?

No. I costi relativi alla voce "Affidamento attività a soggetti esterni delegati" sono trasversali al piano economico e dipendono unicamente dal fatto che l'attività sia gestita internamente o assegnata all'esterno.

Ad esempio il costo di un consulente per la comunicazione (voce budget B1) contrattualizzato con una prestazione occasionale oppure l'individuazione di un professionista con partita IVA, va inteso come "Affidamento". In questo caso il costo imputato incide sul massimale del 30% definito dall'Avviso.

Per le APS, nel rispetto del principio della prevalenza dell'impiego di risorse a titolo volontario, l'individuazione di un socio da contrattualizzare con prestazione occasionale può essere intesa come utilizzo di personale interno.

Per maggior chiarezza è bene distinguere la 'delega' dall'acquisto':

A) nella nozione di 'delega' propriamente detta vanno ricondotti tutti gli affidamenti a terzi riguardanti 'attività' che hanno una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati del progetto e che costituiscono elemento fondante della valutazione;

B) NON rientra nel concetto di 'delega' l'acquisizione di forniture e/o servizi (ad esempio: noleggio attrezzature, acquisto spazi pubblicitari, acquisto materiale di cancelleria e di consumo, etc....) aventi carattere meramente accessorio o strumentale rispetto alle finalità e alle azioni che caratterizzano il progetto

Infine, NON rientrano nel caso di affidamento a 'terzi' gli incarichi da parte di associazioni a *propri* associati ovvero ad associati di enti *partner* (NON collaboratori la cui presenza deve assumere i connotati della assoluta gratuità,) di progetto

30 Si possono suddividere i costi di progettazione tra la voce A1 e la voce E1?

Sì, purché il compenso totale non superi il 5% del costo totale del progetto. Va altresì specificato che se l'intero costo di progettazione o parte di esso venisse imputato alla voce E1, esso inciderà anche sul massimale del 30% di quota di budget da imputare agli Affidamenti esterni.

31. E' possibile cofinanziare il progetto con quote di ammortamento?

Sì, è possibile inserire l'ammortamento alla voce D.2 qualora il bene su cui l'ammortamento stesso è valutato sia utile per lo svolgimento delle attività progettuali. L'ammortamento va rendicontato secondo le norme in vigore.

In tal caso, i relativi costi possono essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali, alla durata progettuale e alla quota d'uso e (in caso di utilizzo di beni immobili) di superficie effettivamente utilizzate. Rientrano (a mero titolo di esempio) nella documentazione (che sarà, comunque, dettagliata nell'atto di concessione del cofinanziamento) da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile : contratto di locazione registrato, contratto del servizio di pulizia, singole fatture, etc in relazione alle quali verranno richiesti una serie di prospetti illustrativi quali, ad esempio: prospetto dettagliato riferito ai giorni di effettivo utilizzo dell'immobile oppure prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo, e così via

Per ciò che concerne l'ammortamento, esso è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazioni (cd beni a fecondità ripetuta) a condizione che i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici. Il costo dell'ammortamento dovrà essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base ai coefficienti emanati dal MEF. (**DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1988**). In ogni caso, il costo dell'ammortamento dovrà essere direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene nell'attività stessa

32) Ai fini del raggiungimento della quota minima di compartecipazione pari al 20% del costo complessivo del progetto sono riconoscibili: a) le spese generali relative ai costi 'indiretti'; b) i contributi in natura; c) le spese per il personale dipendente?

Si riscontra alla FAQ rappresentando quanto segue:

L'avviso Pubblico "Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale presentati da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali" stabilisce, all'art. 7, che il contributo massimo concedibile non può superare l'80% del costo approvato sul progetto e pertanto, almeno il 20% del costo relativo alle attività progettuali deve essere sostenuto con mezzi propri del Beneficiario a titolo di cofinanziamento privato (cfr art. 7, comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo vieta, inoltre, la possibilità di dichiarare, come quota di cofinanziamento privato, il valore equivalente del lavoro volontario. L'art. 8 dell'Avviso che definisce, altresì, le regole di redazione del Piano Finanziario e le spese eleggibili all'intervento, non riporta particolari disposizioni in merito alle categorie di costo ascrivibili alla quota di finanziamento privato, al netto di quelle definite all'art. 7, comma 3 e pertanto nulla osta alla possibilità di un beneficiario di compartecipare alla quota di cofinanziamento privato con qualsiasi tipologia di spesa ritenuta ammissibile dall'Avviso, comprese quelle di cui alla faq in oggetto.

Al riguardo è opportuno precisare che, per quanto riguarda le spese di cui al punto **A) "spese generali relative ai costi indiretti"**, esse possono essere riconosciute nella misura massima del 10% del costo complessivo del Progetto come indicato dall'art. 8, comma 5 dell'Avviso ed esclusivamente in relazione alla quota parte imputabile direttamente all'attività del progetto finanziato. In particolare si precisa che la Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009 (a cui l'Avviso richiama), identifica i costi indiretti come costi "... che non sono o non possono essere direttamente connessi all'operazione, in quanto riconducibili alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione (beneficiario). Sono costi per i quali non essendo possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un'operazione specifica, verranno imputati all'operazione stessa attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile..."

In riferimento al punto **B) "i contributi in natura"** si osserva che, per tutto quanto non stabilito dall'Avviso stesso, si fa espresso rinvio alla Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009, la quale identifica i contributi in natura come assimilabili alle spese sostenute dai beneficiari

nell'attuare le operazioni. Appare evidente, quindi, che i contributi in natura siano da ritenersi ammissibili, seppur alla luce di una lettura "in via analogica" delle disposizioni richiamate dall'Avviso in argomento. In particolare, la Circolare 2/2009 prevede la possibilità di dichiarare come ammissibili alcune categorie di costi, compresi i "contributi in natura", entro i limiti del Regolamento 1083/2006. Il Regolamento 1303/2013 che abroga e sostituisce il Regolamento 1083/2006 dispone, all'art. 69, l'ammissibilità dei contributi in natura e, da ultimo, essi sono individuati come categorie di costo ammissibili anche dal DPR n. 22/2018. Tanto premesso, si rappresenta altresì che l'art. 69, paragrafo 1, lettera e) del Reg (UE) n. 1303/2013 stabilisce che per i contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente, assumendo quindi la possibilità di riconoscerli solo se raffrontati a dei parametri oggettivi riferiti a prestazioni di lavoro equivalente.

Ad ulteriore riprova dell'ammissibilità dei contributi in natura alla quota di cofinanziamento privato dell'avviso in esame, è opportuno precisare, inoltre, che tali "costi" sono definibili come contributi apportati da un beneficiario alla realizzazione di un'operazione per i quali non sussistono pagamenti, ovvero movimentazioni di denaro in funzione dell'operazione finanziata. Dal momento che la spesa di un'operazione che riceve il sostegno pubblico, per essere ammissibile, deve risultare effettivamente sostenuta e pagata dal beneficiario, il Regolamento 1303/2013 ha introdotto una norma specifica che, derogando a tale requisito generale della spesa, rende ammissibili i contributi in natura, alle condizioni dettate dall'art. 69. **Tali contributi concorrono pertanto al totale delle spese ammissibili di un'operazione ma non possono essere ricompresi nella quota di sostegno pubblico, rientrando quindi unicamente nella quota di cofinanziamento apportato dal beneficiario.**

Ciò detto, l'Avviso vieta, tuttavia, la possibilità di dichiarare, **quale quota di cofinanziamento**, il valore equivalente del lavoro volontario (art. 7.3) e stabilisce anche che *"l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Ai fini delle spese ammissibili al rimborso si applica l'art. 17, commi 3 e 4 del d.lgs 117/17"(cfr art. 8 comma 6). La normativa nazionale richiamata, nello specifico all'art. 17.3 del D.Lgs.117/2017 stabilisce che "...L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario".*

Pertanto appare evidente che le organizzazioni di volontariato che partecipano all'Avviso e che si avvalgono per le proprie attività di volontari iscritti negli appositi registri e che svolgono attività di volontariato in maniera non occasionale (cfr art. 17.1 D.Lgs 117/2017), non potranno retribuire le prestazioni di lavoro volontario (e quindi rendicontarle anche come contributo in natura nella quota di cofinanziamento privato) per espresso divieto sia delle disposizioni nazionali sia di quelle previste dall'Avviso.

In conclusione, quindi, fermo restando il riscontro positivo alla FAQ anche per quanto riguarda i contributi in natura, si chiarisce che in deroga alle disposizioni generali sono ammissibili alla quota di cofinanziamento privato tutti i contributi in natura, **al netto dei contributi in natura ascrivibili a prestazioni di lavoro non retribuite per lavoro volontario** per volontà esplicita prevista dall'Avviso stesso.

In riferimento al punto C) **"le spese per il personale dipendente"** si chiarisce, infine, che nella categoria di costo sono da intendersi tutti i lavoratori che intrattengono un rapporto di tipo

contrattuale con i beneficiari delle iniziative finanziate dall'Avviso. Il dispositivo attuativo ammette, infatti, la possibilità di rendicontare spese di personale sia interno che esterno, ferme restando le limitazioni, di cui al punto 8 e al punto 7.3 dell'Avviso.